

**AVVISO AI SENSIDELL'ART. 111 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI
(adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive
modificazioni)**

relativo alla

**FUSIONE PER INCORPORAZIONE
DI BANCA DI TREVISO S.P.A. IN BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE
S.C.P.A.**

Si informano i Signori Azionisti che il Consiglio di Amministrazione della Banca, nelle riunioni del 18 maggio e del 29 luglio 2015, ha approvato il progetto di fusione per incorporazione di Banca di Treviso S.p.A. ("BTV") in Banca Popolare dell'Alto Adige S.c.p.a. ("BPAA"), nelle forme dell'art. 2505-*bis* cod. civ. (incorporazione di società possedute almeno al novanta per cento), nonché della relazione illustrativa redatta dall'organo amministrativo di BTV su base volontaria e per le finalità previste dall'art. 2500-*sexies* cod. civ. (comportando tale operazione la trasformazione di BTV da società per azioni in società cooperativa per azioni).

A seguito dell'autorizzazione prevista dall'art. 57 t.u.b., rilasciata dalla Banca d'Italia in data 22 luglio 2015, il progetto di fusione sarà depositato, corredato degli altri documenti previsti dalla legge, presso il Registro delle imprese di Treviso, come previsto dall'art. 2501-*ter* cod. civ.

Il medesimo progetto sarà inoltre sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria di BTV, ai sensi dell'art. 2502, comma 1, cod. civ.

1. Accesso alla documentazione relativa alla fusione. I Soci hanno diritto di prendere visione della documentazione sull'operazione, che comprende il progetto di fusione sopra richiamato, con allegato lo Statuto di BPAA, le relazioni degli amministratori delle due banche, i bilanci di BTV e di BPAA relativi agli esercizi 2012, 2013 e 2014, con le relazioni di legge, ed il documento informativo relativo alle operazioni di maggior rilevanza con parti correlate predisposto dal Consiglio di Amministrazione di BTV, con i suoi allegati. Detta documentazione è depositata presso la Sede sociale di BTV ed è consultabile sul sito www.bancatreviso.it, nella sezione "chi siamo/informazioni societarie", nei 30 giorni precedenti l'assemblea chiamata a deliberare sulla fusione.

2. Partecipazione all'Assemblea Straordinaria di BTV. Le modalità di partecipazione all'assemblea e di votazione sono contenute nel Regolamento assembleare approvato dall'assemblea ordinaria in data 11 dicembre 2009 e consultabile anch'esso sul sito www.bancatreviso.it, nella sezione "chi siamo/informazioni societarie". L'azionista può farsi rappresentare per delega scritta da altro azionista, fermi i divieti e le limitazioni previsti dall'art. 2372 cod. civ. Ogni azione dà diritto ad un voto.

3. Concambio. Per effetto dell'approvazione della fusione, gli azionisti di BTV che non abbiano esercitato i diritti di recesso o di vendita di cui ai punti che seguono, riceveranno, per ogni n. 1 azione ordinaria BTV, n. 0,052 azioni ordinarie di nuova emissione di BPAA da nominali Euro 4,00 cadauna. Non sono previsti conguagli in denaro.

4. Ammissione a socio di BPAA. Per effetto della fusione e qualora non abbiano esercitato i diritti di recesso o di vendita di cui ai punti che seguono, gli azionisti di BTV diversi da BPAA, ove non già soci di quest'ultima, diverranno azionisti di BPAA e, pertanto, saranno soggetti alle previsioni del suo Statuto e della normativa sulle società

cooperative bancarie di cui al testo unico bancario. Trattandosi di banca popolare, ciascun socio con diritto di voto, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto di BPAA, può esercitare un solo voto, qualunque sia il numero di azioni possedute. Diversamente, la partecipazione al patrimonio e agli utili è proporzionata alle azioni possedute. L'art. 16 dello Statuto prevede che chi intende essere ammesso a socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, che decide in ordine all'eventuale ammissione con delibera motivata, avuto riguardo all'interesse della società, alle prescrizioni statutarie ed allo spirito della forma cooperativa. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 30 t.u.b., in assenza di delibera di ammissione a socio, non potranno essere esercitati, per le azioni possedute, diritti diversi da quelli aventi contenuto patrimoniale.

5. Diritto di recesso. A ciascun azionista di BTV che non abbia concorso all'adozione della delibera assembleare di approvazione della fusione – cioè agli azionisti assenti, dissenzienti o astenuti – spetta il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 1, cod. civ., dal momento che la fusione per incorporazione in BPAA, costituita in forma di società cooperativa, comporta la trasformazione di BTV, costituita in forma di società per azioni, e la modificazione dei diritti di voto e di partecipazione. Il recesso potrà essere esercitato dagli azionisti a ciò legittimati per tutte o per parte delle azioni detenute e tramite raccomandata a.r. che dovrà essere spedita a BTV (presso la Segreteria societaria) entro 15 giorni di calendario dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera dell'assemblea straordinaria di approvazione della fusione, corredata dall'apposita certificazione comprovante la titolarità delle azioni (anticipando tutta la documentazione al fax n. 0422/318222). L'efficacia del recesso esercitato dagli azionisti di BTV ed il pagamento del valore di liquidazione delle azioni sono subordinati all'efficacia della fusione. Pertanto, il valore di liquidazione sarà corrisposto successivamente alla decorrenza degli effetti civilistici della fusione e, in ogni caso, entro i termini previsti dall'art. 2437-*quater* cod. civ. Il valore di liquidazione delle azioni BTV è stato fissato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale e della società incaricata della revisione legale dei conti, Reconta Ernst & Young S.p.A., nell'ammontare di **Euro 1,00** per ciascuna azione BTV. Nel caso in cui uno o più azionisti aventi diritto al recesso esercitino tale diritto, si svolgerà il procedimento di liquidazione ai sensi dell'art. 2437-*quater* del codice civile, con il deposito presso i competenti registri delle imprese e la pubblicazione dell'offerta in opzione e prelazione delle azioni dei soci receduti. Le azioni BTV per le quali sarà esercitato il recesso non potranno essere alienate sino all'esito del procedimento di liquidazione. Dell'avvenuta iscrizione delle delibere assembleari di BTV presso il competente registro delle imprese verrà data notizia ai rispettivi azionisti con apposito avviso, riportante in dettaglio le modalità ed i termini di esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437-*bis* cod. civ. e del procedimento di liquidazione delle azioni oggetto del recesso ai sensi dell'art. 2437-*quater* cod. civ. BPAA ha già dichiarato la propria volontà di esercitare il diritto di opzione, nonché di prelazione sull'intera quota che dovesse restare eventualmente inoptata all'esito della suddetta offerta in opzione e prelazione.

6. Diritto di vendita delle azioni BTV. Agli azionisti di BTV diversi da BPAA è altresì riconosciuto, ai sensi dell'art. 2505-*bis*, comma 1, cod. civ., il diritto di far acquistare alla stessa BPAA, in tutto o in parte, le azioni BTV da loro detenute per un corrispettivo di **Euro 1,00** per ciascuna azione. Tale diritto potrà essere esercitato mediante raccomandata a.r. che dovrà essere spedita a BTV (presso la Segreteria societaria) entro 15



giorni di calendario dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera dell'assemblea straordinaria di approvazione della fusione, corredata dall'apposita certificazione comprovante la titolarità delle azioni (anticipando tutta la documentazione al fax n. 0422/318222). L'efficacia dell'eventuale esercizio del diritto di vendita, nonché il pagamento del relativo prezzo, sono subordinati all'efficacia della fusione. Tale prezzo sarà corrisposto agli aventi diritto successivamente alla data di scadenza del termine per l'esercizio del diritto di vendita e, comunque, entro la data di efficacia civilistica della fusione. Dell'avvenuta iscrizione della delibera assembleare di BTV presso il competente registro delle imprese verrà data notizia ai rispettivi azionisti con apposito avviso riportante anche le modalità e i termini di esercizio del diritto di vendita ai sensi dell'art. 2505-bis cod. civ.

*** ***** ***

La Segreteria societaria di Banca di Treviso S.p.A. è a disposizione degli Azionisti per ulteriori informazioni (tel. 0422/3181 oppure 0422/318260, e-mail: btv_segreteriaamministrazione@bancatreviso.it).